REGOLAMENTO (CE) N. 723/96 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 2009/95 recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan ed al Tagikistan, prevista dal regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/96 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 686/96 ha incluso il Turkmenistan tra i paesi beneficiari delle forniture gratuite; che è necessario che si applichino a tale paese le stesse modalità di applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione [3] è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Per l'esecuzione della fornitura gratuita di prodotti agricoli detenuti nelle scorte d'intervento o di prodotti appartenenti allo sesso gruppo di merci, destinati alla Georgia, all'Armenia, all'Azerbaigian, al Kirghizistan, al Tagikistan ed al Turkmenistan a norma del regolamento (CE) n. 1975/95, si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatte salve le disposizioni complementari eventualmente adottate per forniture particolari.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2.
[2] GU n. L 97 del 18. 4. 1996, pag. 1.
[3] GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.